



Quartiere di Porta Crucifera

STATUTO

Approvato da Assemblea Straordinaria il 31 gennaio 2023

TITOLO I

II QUARTIERE

ARTICOLO 1

II TERRITORIO - QUARTO di NORD- EST

Sulla base di un'antica e radicata tradizione storica, definitivamente ripristinata nella prima metà del XX secolo, è stabilmente costituito in Arezzo, allo scopo precipuo di dare vita alla rievocazione storica della Giostra del Saracino, il Quartiere di Porta Crucifera.

Il suo territorio entro la cerchia delle mura si articola come segue.

Da Crucifera al Colle di S. Donato: da dove si ergeva la Porta Crucifera, verso nord per San Lorenzo. La vecchia stradella delle Mura Vecchie che seguiva la muraglia dal dentro e dietro le absidi di San Lorenzo e Sant'Agnese al bastione Belvedere della Fortezza, sorta sulle rovine della cittadella, sul colle di S. Donato.

Da S. Donato alla Postierla: dal bastione della Diacciaia, verso nord-est allo sperone cinquecentesco del Prato che ha inglobato la Porta S. Biagio, alla Porta di Stufi sulle pendici del colle di S. Pietro lambendo il fianco a manca della Cattedrale, alla Postierla Pozzolo che guarda la severa chiesa di S. Domenico.

Dalla Postierla a S. Francesco: dalla postierla, verso sud per piazza S. Domenico al palazzo Bonucci in via Sasso Verde, di traverso alla Ruga Mastra a San Sebastiano in piaggia del Murello, giù per via del Saracino o del Chiavello, angolo piazzetta de' Bacci, verso est da piazza della Fioraia all'antico palazzo Chiaromanni in contrada di Messer Guido Assalti, verso sud per la contrada dei Calderai a Porta Buia, angolo dell'Antica Farmacia del Cervo al Canto dell'ex Convento di San Francesco.

Da S. Francesco a Crucifera: circuito il convento quattrocentesco, verso est via Beccheria con la stupenda tribuna della basilica di S. Francesco, che racchiude il capolavoro di Piero, Borgo di Bindo. piazzola San Michele e su per la trecentesca contrada da S. Michele a San Gemignano con le sue torri dugentesche, via Piana, canto della Fontanella, di traverso al Cardo Massimo, vicolo dell'Orto, verso nord su per via delle Mura a

Crucifera.

Fuori dalla cerchia delle storiche mura si considerano parti integranti del territorio le seguenti vie: viale A. Sansovino, viale Matteotti, via B. da Ser Gorello e via Folli (*la cinta muraria dell'Ospedale di S. Maria Sopra i Ponti*), Borgo S. Croce, vicolo delle Terme, la Fonte Veneziana, via A. da San Gallo, viale Buozzi, via Gamurrini, via Tarlati fino alla Postierla Pozzolo.

Il Quartiere si estende poi nei nuovi insediamenti del Villaggio Oriente, Cappuccini e del Fonte Rosa (*fino al Fosso dei due fiumi*), Staggiano.

Al Quartiere di Porta Crucifera è altresì associata l'antica Viscontaria della Verona.

ARTICOLO 2

LO STEMMA, LE INSEGNE, IL MOTTO, LA BANDIERA

Lo Stemma del Quartiere di Porta Crucifera è rappresentato da uno scudo a testa di cavallo o a ferro di vanga – tollerati elmo e lambrecchini consoni – con la seguente raffigurazione araldica:

«Partito: nel primo di rosso al monte di tre colli d'oro all'italiana cimato da una croce dello stesso; nel secondo di verde al campanile della Pieve di Arezzo d'oro e finestrato di nero e affiancato da due torri pure d'oro aperte e finestrate di nero».

Il Quartiere innalza pure le insegne delle Casate di città: dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni; e delle Casate del contado: dei conti di Montedoglio e dei nobili della Faggiuola.

Il Quartiere, inoltre, nel 1962, con lettera proveniente dalla real Casa di Savoia (in esilio), a firma del ministro Falcone Lucifero, ha avuto il privilegio araldico della “*corona reale*” e del “*nodo sabaudo*”; queste due figure, la prima d'oro e la seconda d'azzurro, possono essere innalzate, rispettivamente, in capo e in punta allo scudo.

Il Motto: «*Più alta è la croce, più grande è la gloria*», sta a simboleggiare come in qualsiasi vicenda umana più gli ostacoli e le difficoltà sono rilevanti, maggiore sarà il successo una volta riusciti nell'impresa.

Il Quartiere di Porta Crucifera spiega Bandiera di rosso e di verde – tollerate liste d'oro – sulla quale campeggia lo Stemma come sopra descritto; nella bandiera possono trovare collocazione le insegne delle

Casate, il privilegio araldico concesso da Casa Savoia e il Motto.

L'esposizione della o delle bandiere ufficiali, in quanto realizzate con i suddetti requisiti a cura del Quartiere e dallo stesso custodite come parte dei propri beni mobili, è regolata secondo quanto descritto nell'appendice in calce a questo stesso articolo.

Il Quartiere riconosce comunque bandiere ufficiali tutte quelle che, dal 1986 in poi, sono state realizzate apponendo nello stemma i colori rosso e verde al contrario, sia che facciano parte dei propri beni mobili o che facciano parte di quelle in dotazione all'Istituzione Giostra del Saracino per l'addobbo dei palazzi pubblici.

La bandiera, lo stemma, le insegne e il motto sopra descritti, essendo l'espressione ufficiale del Quartiere, possono essere usati esclusivamente nel rispetto delle antiche tradizioni.

L'esposizione delle bandiere è regolata come segue, sotto la responsabilità del Camarlengo e della Commissione per la cura dell'addobbo:

- nel periodo della Giostra, massimo 1 mese, nei giorni compresi tra gli antecedenti e i seguenti, con proroga da stabilirsi in caso di vittoria;
- nei giorni della festa per la vittoria;
- nei giorni della festa del Patrono, limitatamente alla sede, alla chiesa di Santa Croce, alla piazza di Porta Crucifera, al canto de' Pescioni e al canto de' Bacci;
- nel giorno delle Assemblee annuali o straordinarie, e quello antecedente, nei luoghi di cui al precedente comma;
- in occasione di eventi personali riguardanti i singoli Soci, limitatamente alla sede;
- in altre occasioni particolari stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo o dal Camarlengo.

ARTICOLO 3

IL SANTO PATRONO E LA SUA FESTA

Il santo Patrono del Quartiere è San Martino di Tours, ricordato l'11 di Novembre e celebrato ogni anno con una solenne festa nella domenica infra ottava. In tale occasione, o, meglio, nel giorno proprio della festa, si deve tenere la cerimonia della ammissione dei nuovi soci-quartieristi (cosìdetto "*battesimo del Quartierista*").

ARTICOLO 4

SEDE, NATURA GIURIDICA, SCOPI, STATUTO

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, associazione Quartiere di Porta Crucifera organizzazione di volontariato (*d'ora in avanti, per brevità, Quartiere/Porta Crucifera*), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta nella quale sono perseguite finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art.4 comma 1 del Codice del Terzo settore.

Il Quartiere di Porta Crucifera ha sede legale in Arezzo Via San Niccolò n.1 nel trecentesco palazzo, che una certa tradizione identifica come proprietà degli Alberti, ma che, più probabilmente, fu dei Grinti di Catenaia. Nel corso del tempo esso appartenne anche ai Graffioni.

La sala delle Vittorie è riservata all'esposizione e conservazione delle Lance d'Oro, alle assemblee, alle manifestazioni commemorative, a conferenze e cerimonie.

Il Quartiere di Porta Crucifera promuove tra le altre attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo art. 5 comma 1 lettera (i) Codice Terzo Settore; concorre a mantenere vive le tradizioni civiche di Arezzo, promuovendo la storica rievocazione della Giostra del Saracino e tutte le iniziative collaterali a questa connesse, a cui partecipa attivamente con spirito agonistico e di competizione cavalleresca; partecipa agli Organi, cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse e, quindi, accessorie che si considerano strumentali e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo l'organizzazione di convegni, dibattiti, spettacoli, e la partecipazione a bandi nazionali ed europei.

Il Quartiere promuove tutte le iniziative utili a favorire l'incremento dei soci e quelle atte alle finalità sociali del sodalizio.

L'associazione è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (*salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione*), i quali svolgono la propria attività in modo personale e volontario.

Stante la suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dai soci e le cariche all'interno dei medesimi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Toscana, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

Il Quartiere di Porta Crucifera, nello svolgimento delle proprie attività e al fine di conseguire i propri scopi sociali, può avvalersi dell'ausilio di eventuali associazioni facenti capo allo stesso e che ne siano stretta emanazione.

TITOLO II

DEGLI APPARTENENTI AL CORPO SOCIALE

ARTICOLO 5

I SOCI

Per diventare Socio ordinario del Quartiere occorre presentare richiesta al Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione, il Cancelliere provvede all'iscrizione nel Libro dei Soci, che può essere sia elettronico che cartaceo; diversamente si comunicherà la motivazione del diniego al richiedente. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto alla base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali a cui hanno diritto;
- essere rimborsati delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali;
- votare nelle Assemblee, purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa nei termini e secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Il Socio moroso che non abbia provveduto a versare, entro i termini stabiliti dallo Statuto, la quota associativa annua, non può prendere parte all'attività sociale.

La quota sociale è pagabile entro il 31 dicembre dell'anno solare a cui si riferisce.

Decorso il termine, sino alla data di svolgimento della successiva Assemblea ordinaria annuale, il socio sarà considerato moroso. Il termine ultimo per sanare la morosità è il giorno fissato per la suddetta Assemblea e prima dello svolgimento della stessa, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione della propria posizione, il socio sarà considerato decaduto di diritto e cancellato dal Libro dei Soci.

Il Socio può recedere dall'appartenenza al Quartiere in ogni momento, purché in regola con le quote sociali e previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

SOCIO ONORARIO E SOCIO SOSTENITORE

Socio Onorario è colui, la cui opera a favore degli scopi perseguiti dal Quartiere meriti unanime riconoscimento; la nomina avviene con delibera del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

Socio Sostenitore è chi versa annualmente una quota sociale di almeno € 200,00, salvo aumento della stessa nella misura determinata dall'Assemblea dei Soci in occasione della riunione, in cui viene definita la quota sociale annua.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE, DECADENZA E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere dall'appartenenza al Corpo Sociale il socio, che abbia agito in aperto contrasto con i fini del Quartiere o che abbia arrecato pregiudizio agli interessi del medesimo e a quelli della Giostra del Saracino.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e di essa verrà data comunicazione al medesimo.

ARTICOLO 8

RICORSI

Contro le decisioni concernenti l'ammissione o l'esclusione gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Proviviri, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Contro le decisioni di quest'ultimo, ciascuna delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra del Saracino entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

TITOLO III SEZIONE I

ARTICOLO 9 DEGLI ORGANI SOCIALI

Sono organi del Quartiere:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei Sindaci revisori dei conti
- L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti ove previsto dalla legge D.Lgs. 117/2017 s.m.i.;
- Eventuali comitati di temporanea costituzione e di scopo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite fatti salvi eventuali obblighi di legge.

ARTICOLO 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta dai soci del Quartiere ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Rettore o, in sua assenza, dal Vicerettore.

È convocata almeno due volte all'anno dal Rettore o da chi ne fa le veci mediante avviso pubblico da comunicare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data ed ora di seconda convocazione.

Tale comunicazione può essere data a mezzo lettera spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, a mezzo fax, e-mail, avviso sul sito internet dell'associazione, pagina social oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio con allegata la relazione morale del Rettore;
- approva la relazione tecnica del Capitano del Quartiere;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca gli organi, nei casi previsti dalla normativa, conformemente alle norme generali e speciali di settore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Nomina ove ricorrano i presupposti di cui al D. lgs. 117/2017 s.m.i. l'Organo di Controllo e di Revisione Legale Dei Conti.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori/consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria:

- Approva il bilancio e la relazione sulla gestione.
- Approva la Relazione “tecnica” del Capitano; l'eventuale voto sfavorevole non comporta la decadenza dalla carica e del Consiglio Direttivo.
- Approva la Relazione morale di gestione del Rettore; l'eventuale voto sfavorevole non comporta la decadenza dalla carica e del Consiglio Direttivo.
- Delibera sulla entità della quota sociale anche per i soci sostenitori, da determinarsi, di norma, entro l'assemblea ordinaria di gennaio, la cui misura non potrà essere comunque soggetta a diminuzione.

- Delibera, nella seduta precedente lo svolgimento delle procedure elettorali, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
- Attiva le procedure elettorali, nominando la Commissione elettorale ed il Collegio degli Scrutatori.
- Approva i regolamenti interni.
- Ratifica la delibera del Consiglio Direttivo della nomina dei Soci Onorari.

L'Assemblea Ordinaria di norma deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno:

- entro il 31 ottobre per la presentazione e l'approvazione della Relazione "tecnica" del Capitano.
- entro il 31 gennaio successivo per la presentazione e l'approvazione della Relazione morale del bilancio ed, al termine del mandato, per l'attivazione delle procedure elettorali.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione delibera sulla modifica dello statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati;

In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria delibera qualunque sia il numero degli aderenti presenti, con il voto favorevole della maggioranza dei medesimi.

SEZIONE II

ARTICOLO 13 ELEZIONE DEGLI ORGANI

Le elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti devono tenersi entro il 31 marzo successivo alla scadenza del mandato.

L'Assemblea dei Soci attiva le procedure elettorali, nominando la Commissione elettorale, il Collegio degli Scrutatori, entrambi composti da almeno 3 membri effettivi e da 2 supplenti, determinando altresì il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, sono eleggibili, purché alla data di svolgimento dell'Assemblea, nella quale vengono indette le elezioni, risultino maggiorenni e siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Non possono candidarsi quali membri del Consiglio direttivo i componenti della Commissione elettorale e del Collegio degli Scrutatori.

Il sistema elettorale prescelto è quello a lista unica.

La Commissione elettorale redige, per ogni Organo, una distinta lista di candidati, composta, per il Consiglio Direttivo, da un numero di nominativi superiore di 1/3 a quello dei componenti da eleggere come stabilito dall'Assemblea, e, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Sindaci revisori dei conti, da almeno 5 nominativi, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

I Soci possono presentare alla Commissione elettorale, entro e non oltre 20 giorni dal suo insediamento, la propria autocandidatura, che verrà integrata nella lista dei candidati ed esposta nel seggio con tale qualificazione. Il socio può presentare la propria candidatura solamente per uno degli organi elettivi previsti dallo statuto.

La Commissione elettorale provvede a:

- Ricevere le eventuali liste autonome, verificando che le stesse rispondano ai requisiti previsti dallo Statuto;
- Stabilire la data delle elezioni;
- Comunicare ai Soci elettori con ogni mezzo idoneo e possibile e

con l'affissione dell'avviso di convocazione alle bacheche nel territorio la data fissata per le elezioni e la lista o le liste dei candidati;

- Assicurare il corretto svolgimento delle elezioni attraverso il compimento di tutte le attività che si rendono necessarie.
- Convocare la riunione di insediamento dei nuovi organi entro 10 giorni dalla ratifica delle elezioni da parte della magistratura.

Le votazioni si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto.

Durante lo svolgimento delle operazioni di voto deve essere tenuto a disposizione l'elenco dei Soci eleggibili e dei soci aventi diritto di voto. Gli elettori indicano nella scheda di votazione i nominativi dei candidati che intendono eleggere, esprimendo un numero di preferenze non superiore al 50% per difetto dei componenti degli Organi da ricostituire.

Nel caso in cui più candidati raccolgano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto colui che ha una maggiore anzianità di appartenenza continua al Quartiere in qualità di socio.

Il seggio elettorale resta aperto per un periodo minimo di otto ore. Immediatamente dopo la chiusura il Collegio degli Scrutatori effettua in forma pubblica lo spoglio delle schede, redige un verbale finale e lo trasmette alla Magistratura dalla Giostra del Saracino entro il giorno successivo.

Nell'ipotesi in cui al primo scrutinio non risultino eletti tanti candidati quanti sono i componenti degli Organi da ricostituire, l'elezione sarà ritenuta non valida e si avvierà un nuovo procedimento elettorale.

ARTICOLO 14 **LISTE PLURIME**

Qualora nei primi 5 giorni dall'insediamento della Commissione elettorale venga presentata almeno una lista autonoma si passa al sistema a liste plurime.

Ogni lista dovrà essere composta da un numero minimo di membri: per il Consiglio direttivo superiore di 1/3 dei componenti stabiliti e per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Sindaci revisori dei conti dei revisori da almeno 5 nominativi, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

Le elezioni si svolgeranno con la lista o le liste presentate autonomamente se la Commissione non dovesse raccogliere il numero sufficiente di adesioni per formare una propria lista ivi comprese le auto-candidature, da presentare entro 20 giorni dall'insediamento della Commissione.

Alla lista che otterrà il maggior numero di preferenze verrà garantito un numero di seggi non inferiore ai 2/3 del totale mentre la parte restante sarà ripartita proporzionalmente tra le altre liste. Se la lista maggioritaria consegue una percentuale delle preferenze superiore ai 2/3 si procederà alla ripartizione proporzionale tra tutte le liste.

I seggi appartenenti a ciascuna lista saranno ripartiti tra i candidati della lista in ordine alle preferenze singolarmente ottenute. Qualora venga votata solo la lista le preferenze saranno attribuite nell'ordine con cui i candidati della lista medesima sono stati presentati. Ne consegue che il Socio elettore in caso di liste plurime, può esprimere la propria preferenza con il voto sulla lista e con le preferenze della lista medesima. In ogni caso non possono essere attribuite preferenze su liste diverse, pena l'annullamento della scheda.

Nel caso in cui più candidati raccolgano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto colui che ha una maggiore anzianità di appartenenza continua al Quartiere in qualità di socio. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 15 **MANDATO**

Gli Organi eletti restano in carica per un periodo di 3 anni.

La scadenza del mandato, unica per tutti i Quartieri della Giostra del Saracino, è fissata al 31 dicembre del terzo anno successivo al rinnovo ordinario e ciò anche nel caso, in cui il Quartiere di Porta Crucifera abbia provveduto, nel corso del triennio, alla ricostituzione straordinaria degli Organi elettivi.

Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi Organi elettivi.

SEZIONE III

ARTICOLO 16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dettati dall'assemblea, alla quale risponde direttamente.

È formato da un numero dispari di membri minimo 11, massimo 21, eletti dai soci tra gli associati e resta in carica per la durata di anni 3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È presieduto dal Presidente dell'organizzazione - Rettore.

Svolge le seguenti funzioni:

- Attua le decisioni dell'Assemblea e svolge attività conformi agli scopi statutari del Quartiere.
- Redige i bilanci ai sensi della normativa vigente, la Relazione morale ed approva la Relazione "tecnica" del Capitano da presentare in Assemblea come previsto al precedente art. 10.
- Predisporre gli atti necessari all'amministrazione del Quartiere.
- Nei casi previsti dalla legge sottopone all'Assemblea i nominativi da eleggere nell'Organo di Controllo.
- Stabilisce il programma di tutte le attività sociali.
- Decide sull'ammissione dei soci ai sensi dell'art.5 del presente statuto, nonché sull'esclusione dei medesimi ex art. 7.
- Assume provvedimenti disciplinari.
- Tiene i rapporti con gli altri Organi della Giostra del Saracino.
- Determina eventuali provvidenze a favore di Soci e/o istituzioni umanitarie.
- Provvede alla convocazione delle Assemblee.
- Emanando norme e regolamenti interni, che investono la vita delle singole attività del Quartiere, adeguandoli allo spirito dello Statuto

e agli scopi sociali e che diventano esecutivi con la ratifica da parte dell'Assemblea.

- Deposita, entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea i bilanci e tutto il materiale di archivio sottoponendolo alla verifica dei competenti organi preposti al controllo.
- Designa i Consiglieri referenti per il coordinamento degli eventuali Comitati esistenti o che si costituiranno.
- Ha la facoltà di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica qualora consentito ex lege e se non in contrasto con le normative che regolano la manifestazione della Giostra del Saracino.

Provvede alla costituzione delle Commissioni permanenti miste fra interni ed esterni:

- Commissione per la cura dell'archivio;
- Commissione per la cura dell'addobbo;
- Commissione per la cura dei costumi;
- Commissione per i festeggiamenti;
- Commissione per i Soci e il reperimento fondi;
- Commissione tutela e conservazione patrimonio immobiliare del quartiere (responsabile strutture ed immobili): i membri di questa commissione ove possibile dovranno essere scelti tra associati e volontari con i seguenti titoli: ingegneri, architetti o geometri. La commissione cura gli immobili, le attrezzature e i beni mobili del Quartiere, ne cura l'efficienza, la manutenzione e la conservazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire ulteriori commissioni, qualora si rendessero necessarie.

ARTICOLO 17 **RIUNIONI**

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Rettore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti arrotondato per eccesso.

All'atto della convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Cancelliere.

ARTICOLO 18

LE CARICHE

Nella riunione di insediamento il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri con voto palese le seguenti cariche sociali:

- il Rettore;
- il Rettore Vicario (uno o più);
- il Cancelliere;
- il Camarlengo;
- il Provveditore;
- il Capitano;
- il Responsabile del campo prova.

Saranno eletti nelle rispettive cariche i candidati che conseguiranno il voto di almeno $2/3$ arrotondati per eccesso dei componenti del Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci ha la facoltà di nominare il Rettore Onorario.

ARTICOLO 19

DELIBERE

Le delibere, salvo il caso del precedente articolo, sono valide a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 20

DIMISSIONI E SURROGAZIONI

Il componente del Consiglio Direttivo, che risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dall'incarico. I seggi degli Organi elettivi divenuti vacanti nel corso del mandato per decadenza o dimissioni sono ricoperti dai candidati non eletti, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti.

Se l'elezione si è svolta con il sistema a liste plurime la surrogazione può essere effettuata soltanto con candidati appartenenti alla stessa lista. All'esaurimento della lista il seggio vacante non viene ricoperto. Le dimissioni e le relative surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra del Saracino.

ARTICOLO 21

DECADENZA DEGLI ORGANI

Qualora i componenti eletti del Consiglio direttivo si riducano, per successive decadenze o dimissioni, alla metà arrotondata per difetto, l'Organo decade automaticamente e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci entro i 15 giorni successivi per attivare un nuovo procedimento elettorale.

ARTICOLO 22

IL RETTORE

Il Rettore è il rappresentante legale del Quartiere e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Rettore ha la responsabilità, anche di fronte a terzi, del Quartiere e lo rappresenta, operando in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo ed esercitando i seguenti poteri:

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- Presiede l'Assemblea dei Soci.
- Controlla il funzionamento del Quartiere e gli atti amministrativi.
- Dirige l'opera di tutti coloro che hanno compiti ed incarichi vari.
- Vigila sull'organizzazione e sull'andamento della partecipazione del Quartiere alle manifestazioni.
- Si rapporta e mantiene i contatti con gli altri Rettori, con gli altri organismi della Giostra del Saracino e con le Autorità locali.

In caso di indisponibilità o di assenza, tutte le funzioni ed attribuzioni sono assunte dal Rettore/i Vicario/i e, in mancanza di questi, dal Consigliere decano per anzianità associativa.

Il Rettore resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo con i 2/3 (arrotondati per eccesso) dei suoi componenti.

ARTICOLO 23

IL RETTORE VICARIO

Il Rettore Vicario assiste il Rettore in tutte le funzioni amministrative e direttive compresi tutti i poteri di supervisione e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume ogni potestà e diritto.

Il Rettore Vicario subentra al Rettore in caso di sfiducia da parte del consiglio direttivo.

ARTICOLO 24

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere:

- Coordina le attività degli Organi del Quartiere e della Commissione per la cura e la custodia dell'archivio.
- Provvede al disbrigo delle pratiche e della corrispondenza.
- Compila i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee.
- È responsabile della cura e conservazione dei documenti del quartiere.

ARTICOLO 25

IL CAMARLENGO

Il Camarlengo:

- Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti del Quartiere;
- Prende in consegna i beni mobili;
- Tiene la cassa e tutta la contabilità del Quartiere;
- Predispone la bozza dei bilanci e tiene aggiornato il libro inventario di tutto il patrimonio sociale;
- Prende in consegna i materiali di proprietà e in dotazione e ne risponde ad ogni effetto.

ARTICOLO 26

IL PROVVEDITORE

Il Provveditore:

- Effettua la provvista di tutto quanto è necessario per l'attività e i bisogni del Quartiere, seguendo le disposizioni del Rettore e coordinandosi con il Camarlengo.
- È responsabile della quantità, della qualità e del prezzo delle forniture.
- Coordina le attività delle Commissioni per i Festeggiamenti e Soci e Reperimento Fondi, rapportandosi con il Camarlengo.

ARTICOLO 27

ASSISTENZA OBBLIGATORIA DEI VICARI

Il Cancelliere, il Camarlengo ed il Provveditore devono essere obbligatoriamente assistiti nei loro compiti da uno o più "vice", che vengono nominati dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 28

IL CAPITANO

Il Capitano del Quartiere:

- Giura fedeltà al Regolamento della Giostra del Saracino e si impegna a farlo osservare alle Comparse.
- Rappresenta in "campo" il Quartiere.
- Ha il comando delle Comparse sia in "campo" che fuori e ne cura la disciplina e il comportamento.
- Assume l'organizzazione delle fasi preparatorie della Giostra, con particolare riguardo agli aspetti "tecnici".
- Sceglie tra i Soci le Comparse, che dovranno osservare in tutte le manifestazioni e le cerimonie un comportamento consono al loro ruolo. I candidati a tale ruolo devono partecipare attivamente all'organizzazione generale del Quartiere.

- Provvede all'inquadramento delle comparse ed, in collaborazione con il Maestro d'Armi, ne cura la preparazione e il portamento;
- In caso di sua destituzione dall'incarico durante lo svolgimento della Giostra del Saracino gli subentra in tutte le suddette funzioni il Vicecapitano od, in mancanza di questi, un figurante scelto dal Capitano medesimo.
- Elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea la Relazione "tecnica" della Giostra del Saracino.
- Vigila sull'operato del responsabile del campo prova.

ARTICOLO 29

IL RESPONSABILE DEL CAMPO PROVA

Il responsabile del campo prova:

- Custodisce le chiavi della struttura.
- È custode di tutto il materiale e dell'attrezzatura ivi contenuta;
- Provvede al mantenimento e alla cura della struttura.
- Previa consultazione con il capitano e coordinamento con il provveditore si occupa delle forniture occorrenti al campo prova.

ARTICOLO 30

I CONSIGLIERI

I Consiglieri:

- Collaborano alle attività specifiche del Consiglio direttivo.
- Assolvono gli incarichi che vengono a loro affidati, e ne sono direttamente responsabili nello svolgimento delle loro funzioni.
- Fanno parte delle Commissioni permanenti tecniche ed organizzative e ne coordinano l'attività.
- Prendono parte attiva all'organizzazione di tutte le manifestazioni del Quartiere, cooperando per il raggiungimento del miglior risultato.
- Presenziano alle attività sociali del quartiere.

SEZIONE IV

ARTICOLO 31 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, esercita il controllo sull'andamento finanziario e contabile del Quartiere; esamina la regolarità dei bilanci; accerta la regolare tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 32 IL COLLEGIO dei PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo di natura disciplinare composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita le seguenti funzioni:

- Assume provvedimenti di carattere disciplinare a carico dei Soci;
- Dirime in prima istanza, dopo aver tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissione ed esclusione dei Soci ;
- Sottopone al giudizio della Magistratura della Giostra del Saracino le controversie interne, che, per incompetenza od impossibilità a giudicare, ritiene di non potere dirimere in maniera rapida e soddisfacente;

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri ciascuna delle parti può ricorrere, in secondo grado, al giudizio della Magistratura della Giostra del Saracino e della Magistratura Ordinaria.

Il più anziano di età anagrafica tra i membri effettivi assume la carica di Presidente.

ARTICOLO 33 ORGANO DI CONTROLLO e di REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo Di Controllo e di Revisione Legale Dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo ove previsto

dalla legge e ai sensi del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., preferibilmente all'interno della compagine sociale ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.

Qualsiasi componente dell'Organo può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il più anziano di età tra i membri effettivi assume la carica di Presidente.

L'organo di controllo presenterà all'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio la propria relazione di attestazione dello stesso.

TITOLO IV DEL PATRIMONIO E DEL RENDICONTO

ARTICOLO 34 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati ed i beni mobili, che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Al Quartiere sono dati in consegna i costumi delle Comparse, materiali ed attrezzature, che sono inventariati e conservati come fossero parte integrante del patrimonio.

Le Comparse devono avere cura del costume a loro affidato e sono personalmente responsabili per eventuali danni, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio sociale non può essere destinato ad usi e fini diversi da quelli, per cui il Quartiere è costituito.

ARTICOLO 35 ENTRATE

Le entrate sono costituite:

- dalle quote annuali dei soci;
- dai contributi economici dell'Amministrazione Comunale di Arezzo ai Quartieri della Giostra del Saracino;
- dai contributi straordinari e da ogni altro introito;
- dai contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate

- attività o progetti;
- dai contributi di organismi internazionali;
 - da donazioni o lasciti testamentari;
 - da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - da entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie;
 - da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 36 **USCITE**

Le uscite sono costituite da tutte le spese ed oneri relativi alla Giostra del Saracino e alle altre attività sociali e collaterali.

ARTICOLO 37 **BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il bilancio consuntivo e quello preventivo.

I bilanci vengono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 dell'anzidetto Decreto legislativo.

Eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017, nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione potrà esercitare, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

TITOLO V

ARTICOLO 38 **CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 39 **PERSONALE RETRIBUITO**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 40 **RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI** **ADERENTI**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 41 **RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 42

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ARTICOLO 43

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per le attività Statutarie ed il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 44

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI e TRANSITORIE

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, e l'entrata in vigore dello stesso, ratificato dalla Magistratura della Giostra del Saracino, abroga ogni precedente disposizione in materia.

Ogni eventuale successiva modifica a questo Statuto potrà essere proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci arrotondato per eccesso in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le proposte di modifica dovranno essere pubblicate sul sito internet e nella bacheca del quartiere almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Quale componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra del Saracino, il Quartiere riconosce l'autorità del Consiglio Comunale, della Consulta dei Quartieri e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme vigenti. Per quanto non previsto dal

presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi dello Stato.